



Corte di Appello di POTENZA

Sezione lavoro

DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA - UDIENZA DEL 10 GIUGNO 2021

Il Presidente di sezione

- preso atto delle disposizioni di cui al d. l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020 n. 77 (in GU n. 180 del 18.7.2020), in vigore dal 19.7.2020, in materia di “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- letto l'art. 221, commi 2-10, l. 77/20 cit.;
- vista la proroga al 31 dicembre 2020, prevista dall'art.1, comma 3, lett. a), D.L. n.125 del 7 ottobre 2020, in virtù dell'inserimento del n. 33-bis all'allegato 1 del D.L. n.83/2020 (convertito dalla L. n.124/2020);
- vista l'ulteriore proroga al 31 gennaio 2021 delle disposizioni processuali civili di cui al menzionato art. 221 1. cit., prevista dall'art. 23, comma 1, D.L. n.137/2020;
- letto l'art. 10, co. 1, del d.l. n. 52/2021, a tenore del quale: *“All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»”.*
- reputato che in tal guisa il legislatore abbia inteso ulteriormente prorogare il termine dello stato di emergenza al **31 luglio 2021**;
- osservato, invero, che detto termine era stato individuato dall'art. 23, co. 1, d.l. n. 137/2020, così come modificato dalla legge di conversione n. 176/2020, quale termine *ultimo* per l'applicazione dei commi da 2 a 9 ter del medesimo art. 23 nonché delle disposizioni di cui all'art. 221 d.l. n.

34/2020 (questo il testo dell'art. 23, co. 1: *“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter. Resta ferma fino alla scadenza del medesimo termine l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo”*);

- reputato conseguentemente che, dalla proroga del termine fissato dall'art. 1, co. 1, d.l. n. 19/2020, derivi la proroga dell'operatività delle disposizioni emergenziali di cui agli artt. 23 d.l. n. 137/2020 e 221 d.l. n. 34/2020.

- considerato, pertanto, che dalla lettura coordinata delle norme innanzi indicate derivi che sino al 31 luglio 2021 (art. 23 co. 3 dell'art. 221 cit.) *“Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”*;

- rilevato, a conforto della lettura della normativa emergenziale sopra esposta, che nel D.L. n. 183/2020, cd. “mille proroghe” all'art. 1, comma 17 era già stata espressamente prolungata, sino al 30 aprile 2021, la vigenza della normativa emergenziale per i soli processi amministrativi;

- ritenuto che la mancanza di un'analoga e chiara previsione per i procedimenti civili non impediva e non impedisca di applicare detta norma **in via estensiva** anche ai predetti procedimenti, al fine di scongiurare gli inevitabili rischi per la salute degli utenti del servizio giustizia e dei suoi operatori, non essendo peraltro ragionevole ritenere che il legislatore abbia voluto scongiurare il pericolo di contagio solo nei giudizi innanzi a talune giurisdizioni e non anche ad altre, in difetto di una qualsiasi ragione giustificatrice della diversità di trattamento;

- rilevato che, considerata la carenza presso questi uffici giudiziari della strumentazione idonea alla trattazione di udienze da remoto, tale modalità non può, allo stato essere attuata, mentre è possibile lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
- ritenuto, quindi, che, sulla base dei rilievi sin qui fatti, al fine di limitare al massimo il pericolo di contagi, risponde a criteri di prudenza e prevenzione stabilire che anche l'udienza del **10 GIUGNO 2021** venga trattata integralmente in via cartolare, senza la presenza fisica dei magistrati, del cancelliere, delle parti e dei difensori;

DISPONE CHE

tutte le cause fissate per l'udienza del 10 GIUGNO 2021 si svolgano mediante trattazione scritta, ovverosia mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta", contenenti eventuali istanze e le conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

ASSEGNA

alle parti termine sino a dieci giorni prima di detta udienza per il deposito telematico delle predette note scritte; nell'ipotesi in cui nessuna delle parti presenti le note scritte, si farà applicazione, a seconda dei casi, dell'art. 181, 309 e 348 c.p.c., secondo le regole ordinarie;

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

DISPONE

che la cancelleria provveda alla comunicazione del presente provvedimento ai procuratori delle parti.

DISPONE ANCORA

che il presente provvedimento sia comunicato al Sig. Presidente della Corte, al Sig. Procuratore Generale nonché trasmesso all'Ordine degli Avvocati di Potenza - che ne curerà, a sua volta, la trasmissione agli altri ordini professionali del Distretto - per la pubblicazione sul sito web di detto Ordine, invitandolo ad informare i propri iscritti del deposito, mediante il mezzo telematico più celere, in uso presso l'Ordine stesso.

Potenza, 5/5/2021

Il Presidente della Sezione



IL CANCELLIERE
Nicolina LAGUARDIA